

Dissolvenze: il diritto pubblico davanti a Internet

ANDREA VENANZONI*

INDICE: 1. Nuove isole: derive entropiche nel ventre della Rete. – 2. Assonanze: Internet e meta-urbanistica. – 3. Il web come pandemia costituzionale. – 4. Costituzionalizzare il proprio doppio involontario? – 5. Dissolvenze: il web come prodromo dello Stato costituzionale omogeneo.

1. *Nuove isole: derive entropiche nel ventre della Rete*

Millenovecentottantotto, il mondo sembra schiudersi in un lento disgelo, annunciando timidamente il prossimo crollo del Muro di Berlino e la fine del dualismo mondiale; dalle crepe emergenti su quel Muro che longitudinalmente segmenta la Germania, dividendo due mondi, e due correlate polarità assiologiche, filtra una pallida e lunare luce riflessa che sembra preludere alla fine dell'incubo orwelliano che avrebbe dovuto soppiantare le liberal-democrazie quattro anni prima.

Appare un romanzo, *Isole nella Rete*¹, del giovane scrittore texano Bruce Sterling, già noto agli appassionati e ai sociologi per il suo precedente *output*, *La Matrice Spezzata*²; Sterling, come il suo amico e maestro William Gibson, possiede un insondabile talento visivo e una coscienza sociologica lucidissima³ e, particolare di non poco momento assieme

* Dottore in Giurisprudenza, diploma di specializzazione in "Management e Politiche delle Pubbliche Amministrazioni" Scuola Nazionale dell'Amministrazione - PdCM, Master II Livello "Management e Politiche delle Pubbliche Amministrazioni" Università degli Studi LUISS Guido Carli, Dirigente CISL Funzione Pubblica, dipendente Roma Capitale. Le opinioni espresse non impegnano l'istituzione di appartenenza.

¹ Cfr. B. STERLING, *Isole nella Rete*, Fanucci, Roma, 1994.

² Cfr. B. STERLING, *La Matrice spezzata*, Nord, Milano, 1986. Il romanzo è del 1985.

³ Non a caso tanto lui quanto Gibson sono divenuti a tutti gli effetti dei rispettati sociologi, capaci di spaziare dalla socio-urbanistica alle implicazioni gnoseologiche del web. Paradigmatico in tal caso il saggio a quattro mani, B. STERLING, W. GIBSON, *Parco giochi con pena di morte*, Mondadori, Milano, 2001 che raccoglie testi di meta-urbanistica, sociologia, politica digitale e strani affreschi del post-futuro.

a Gibson, è l'inventore del concetto stesso, mitopoietico e trainante, di "Rete"⁴ per come esso è comunemente inteso oggi.

Le isole del romanzo sono agglomerati meta-spaziali a trazione industriale, brevettano farmaci, armamenti, producono colate laviche di dati informativi in perenne accelerazione, riaggregano i loro canoni formanti in un vortice di annullamento della sovranità territoriale e nel costante riassetto dei loro confini; sono squassate da guerre⁵ a bassa intensità, guerre interne patrocinate da gruppi di interesse e da movimenti rivoluzionari e guerre esterne, tra isole appunto, che vengono a vita nella congiunzione dei metadati laddove essi si captano e si riconoscono nel *mare magnum* della Rete⁶.

In questo quadro, ciascun individuo diventa, globalmente, un auto-mondo, un'isola a sua volta, un incistamento di isole dentro isole, in una stordente *matrioska* politico-digitale, fino alla dissoluzione di un patto (tentato) di pacificazione commerciale e alla emersione di una coscienza *lato sensu* politica delle varie isole, come forma emergente nel fuoco dei micro e macro-conflitti.

La metafora dell'isola è da sempre potente e cara ai giuristi che più di altri si sono confrontati con il difficilmente giuridificabile. Il pensiero corre subito all'eco spezzata del noto insegnamento, assurto a paradigma ineludibile nel diritto civile⁷, di Arturo Carlo Jemolo secondo cui la «famiglia è un'isola che il mare del diritto può soltanto lambire», conti-

⁴ Il concetto di "Internet" come sinonimo di Rete, nel senso comunemente assegnato oggi (ovvero nelle sue implicazioni meta-tecniche, socio-semantiche e di cultura popolare), viene fatto risalire al romanzo di W. GIBSON, *Neuromante*, apparso nel 1984. In Italia venne pubblicato nel 1986, dalla casa Editrice Nord, di Milano.

⁵ Non può e non deve sfuggire il fatto che la Rete nasca come strumento di accelerazione degli impulsi militari. Non solo in termini di comunicazione e drenaggio informativo. Il disegno istituzionale del web ricalcava il sistema autostradale del Terzo Reich, ideato per poter far convergere l'intero esercito nel medesimo punto nel minor tempo possibile. Per questa ricostruzione, cfr. D. MARONGIU, *Organizzazione e diritto di Internet*, Giuffrè, Milano, 2013, p. 20.

⁶ La concezione espressa da B. STERLING in *Isole nella Rete* venne sottoposta a feroci critiche da parte del mondo hacker e della comunità di scrittori e sociologi radunati attorno alla etichetta di genere "cyberpunk"; in buona sostanza il romanzo venne considerato un tradimento dei canoni libertari tracciati dallo stesso Sterling ne *La Matrice spezzata*, ed una involuzione meta-sistemica conservatrice. Analoghe critiche vengono di solito mosse all'approccio sistemico tanto di N. Luhmann quanto di G. Teubner; la visione sistemica viene generalmente considerata intrinsecamente conservatrice, assiologicamente autoreferenziale, incapace di comprendere le dinamiche complesse e pluristrutturate del presente.

⁷ Non esente comunque da critiche, cfr. il saggio di S. CAPRIOLI, *La riva destra dell'Adda - Lettura a F. Vassalli, del Ius in Corpus*, Forni, Bologna, 1981, p. 4.

Dissolvenze: il diritto pubblico davanti a Internet

Il saggio analizza la genesi, la strutturazione e le caratteristiche fondanti del web, e le connesse implicazioni socio-giuridiche; dai primi aneliti larvamente libertari alla “scoperta” della radice militare e alla potenza economica delle multinazionali in esso operanti. Si passa in rassegna la difficoltà di giuridificazione del web, in relazione anche a fenomeni dilaganti di globalizzazione e di de-formalizzazione, con un approccio legato alla teorizzazione teubneriana delle costituzioni civili. Successivamente, si analizza lo schema protocollare del web in relazione alla urbanistica, mettendo in luce alcuni aspetti simili concernenti la veicolazione delle informazioni. Si discute poi organicamente del dibattito costituzionalistico vertente sulla necessità o meno di una espressa costituzionalizzazione del web, proposta questa avanzata come noto da Stefano Rodotà. Infine, in una prospettiva tra Luhmann, Teubner e il Derrida delle “costituzioni capillari” si propone un ruolo organicamente costituente della UE, in tema di regolazione assiologica di internet.

Fading: public law towards Internet

The essay focuses on the genesis, the structure and the founding elements of internet, and the connected socio-juridical implications: from the first “libertarian” steps to the self-consciousness of its military and hierarchical characteristics. There’s a in deep analysis of how hard and difficult is regulating the web, especially in the perspective of public law, in the stream of post-modernity and (juridical) globalization. There’s a theoretical connection between communication in the urban space and postmodern urban theories and the dynamics of the web. Discussed are also Teubner’s, Luhmann’s and Derrida’s theories about private constitutions, autopoietic systems and capillary constitutions, in relation to the internet most notorious problems. And so it’s discussed Stefano Rodotà’s proposal to add the right to internet in the Italian Constitution. And at the end, the essay focuses on the role of the European Union to build up a new axiological taxonomy dealing with internet regulation.

La legalità dei servizi online

FEDERICO VINCENZI*

INDICE: 1. Introduzione. – 1.1. Premessa di metodo. – 1.2. Lo stato dell'arte. – 2. La tutela dei dati personali: brevi cenni alla luce del nuovo Regolamento Europeo. – 3. Informativa e testi legali. – 3.1. Gli obblighi informativi. – 3.2. Termini e Condizioni. – 4. La pubblicazione dei contenuti mediante link.

1. *Introduzione*

1.1. *Premessa di metodo*

Il presente lavoro si pone l'ambizioso obiettivo di trattare il tema della legalità dei servizi¹ online, ossia essenzialmente siti web e app. Tuttavia l'estrema eterogeneità di tali servizi (che vanno dalla semplice vetrina al blog, dall'e-commerce al social, ecc.) impedisce in buona parte la realizzazione di linee guida generalmente valide, imponendo per contro la trattazione di temi specifici e circoscritti che, ci si augura, possano fungere per lo meno da minimo comun denominatore per le molteplici tipologie di servizio oggi presenti. Tanto premesso, si cercherà di trattare temi che ineriscono indistintamente le due forme di servizio – sito web o app – tralasciando quegli elementi di spiccata specificità che talora caratterizzano una sola tipologia (come per esempio per le app i limiti e le compatibilità con le condizioni di accesso agli store).

1.2. *Lo stato dell'arte*

Un'indagine di Federprivacy² condotta nel 2014 individuava nel 67% la quota di siti web non in regola con la normativa sul trattamento

* Avvocato del Foro di Brescia, Perfezionato in Informatica giuridica e Data Protection presso l'Università degli studi di Milano.

¹ Il termine *servizio* verrà utilizzato per indicare indistintamente siti web o app.

² Cfr. «ItaliaOggi», 23 settembre 2014, p. 25, reperibile al seguente indirizzo: https://www.registroimprese.it/documents/10181/4316713/20140923_Internet_ItaliaOggi.pdf/d49848fd-5fa6-4498-819a-979b9e1c7cf.

dei dati personali. Sempre in tema, il Privacy Sweep 2014³ evidenziava come solo il 15% delle app avesse una informativa corretta, chiara e facilmente reperibile, mentre per il restante campione si riscontravano criticità varie: dalla difficile reperibilità dell'informativa (59%), all'errata formulazione dei consensi (31%). Ancora, secondo studi Eurostat, con riferimento all'anno 2015, il 72% degli utenti (italiani) non aveva consapevolezza dei rischi in tema di privacy quando si utilizzano siti o app (così come il 74% degli utenti non leggeva le informative laddove esistenti⁴). Da tali studi emerge quindi un panorama di diffusa illegalità dei servizi online, illegalità che tra l'altro non è confinata alla sola violazione delle normative in tema di protezione dei dati personali, ma che pare estendersi – seppur chi scrive non ha dati statistici in merito – anche ad altri settori dell'ordinamento, come il diritto d'autore e i diritti dei consumatori per esempio. Parimenti, emerge una certa indifferenza, proprio verso tale illegalità, da parte degli stessi utenti dei servizi. Nonostante tale situazione di diffusa violazione della legge, secondo le statistiche pubblicate dal Garante⁵, sono state verbalizzate nell'anno oggetto di analisi (2014) solo 577 sanzioni (si badi bene: in generale, non solo per violazioni online), per un totale di cinque milioni di euro. A fronte di tali statistiche, che per quanto risalenti non possono scostarsi molto dal dato attuale, è lecito indagare, seppur velocemente, le ragioni di tale diffusa indifferenza di professionisti e utenti verso il dato legale dei servizi online. Le ragioni sono molteplici. Innanzitutto si deve rilevare una certa resistenza dell'ambiente Internet alla normazione. Tale barriera sembra trovar origine innanzitutto nel fatto che la rete – in quanto “fattispecie per sua natura globale – non si presta ad esser disciplinata da norme che hanno un ambito di applicazione meramente territoriale, generandosi, quindi, una tensione tra globalità della fattispecie e territorialità della norma”⁶. Sono quindi la delocalizzazione e l'immaterialità della rete due prime caratteristiche che rendono difficile la convivenza di essa con le leg-

³ Dati reperibili al seguente indirizzo: <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3374906>.

⁴ Si veda: <http://www.metronews.it/15/11/22/privacy-online-meglio-non-sapere.html>.

⁵ Cfr. <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3733295>.

⁶ Cfr. U. DRAETTA in G. FINOCCHIARO, F. DELFINI, *Diritto dell'Informatica*, Utet Giuridica, Torino, 2014, pp. 3 e ss.

La legalità dei servizi online

Siti web e app oggi sono strumenti estremamente diffusi, ma nel contempo poco attenti alla legge. L'autore si pone l'obiettivo di analizzare le cause di tale illegalità, per poi affrontare alcuni temi: in particolare dedica attenzione ad alcune novità introdotte dal regolamento europeo per la tutela dei dati personali, per poi affrontare la questione dell'efficacia delle informative legali, esaminando con attenzione soprattutto la natura e le clausole dei termini e condizioni, nonché la pratica del linking.

The legality of online services

Web-sites and Apps today are extremely popular tools, but at the same time they pay little attention to the law. The author aims to analyze the causes of such illegality, then addresses some issues: specifically focuses attention on some changes introduced by the European Regulation of Data Protection, and then addresses the question of the effectiveness of Legal informations, examining carefully the nature and the clauses of Terms and Conditions, as well as the practice of linking.

Bitcoin tra “disintermediazione” e “iper-intermediazione”

NICOLA BUSTO

INDICE: 1. Introduzione. – 2. Contesto. – 3. Bitcoin come strumento di disintermediazione. – 4. Eterogenesi dei fini. – 5. Le prospettive di Bitcoin e la società trustless. – 6. Lex Cryptographia. – 7. I nuovi modelli di centralizzazione. – 8. I nuovi intermediari. – 9. Conclusioni.

1. *Introduzione*

Generato e diffusosi attraverso Internet, Bitcoin¹ rappresenta senza dubbio una delle più importanti innovazioni che il mondo economico-finanziario sta conoscendo negli ultimi anni.

L'interesse e le aspettative che sta suscitando non si limitano però a tale settore.

Per quanto la tecnologia alla base di Bitcoin, conosciuta come Blockchain, sia stata creata per supportare lo scambio di moneta digitale, le sue potenziali applicazioni paiono andare ben oltre l'uso esclusivo come denaro.

La tecnologia Bitcoin parrebbe trovare applicazione in tutte quelle casistiche ove sia possibile sostituirla alle “figure di garanzia” che sino ad oggi hanno certificato l'avvenimento di un determinato fatto (come ad esempio le “notarizzazioni”, il voto, lo scambio di valori e i contratti).

L'aura di rivoluzione libertaria di cui questa tecnologia è ammantata – per la quale i *Bitcoin Evangelist* vedono in Bitcoin non solo una possibilità di speculazione, ma anche e soprattutto una opzione politica finalizzata a “disintermediare” gli attori della vita economica ed istituzionale moderna – merita un puntuale vaglio.

Premesso quanto sopra e considerato che:

¹ Alcune precisazioni: lo scrivente non è, al momento della redazione del presente articolo, in possesso di quantitativi rilevanti di bitcoin o altre criptovalute; Bitcoin con l'iniziale maiuscola indica la “tecnologia” in senso ampio, bitcoin con l'iniziale minuscola la “moneta”.

- la tecnologia Bitcoin è in fase di consolidamento e costituisce un settore estremamente volatile, con poca teoria stabilita, pochi esperti riconosciuti e nessuna facile risposta alle numerose questioni attinenti,
- il dibattito accademico su Bitcoin è ancora embrionale e per lo più concentrato su aspetti tecnici e finanziari².

Questa ricerca – per non ricadere in un dibattito futurologico – vuole focalizzarsi sugli elementi fattuali alla luce dei quali:

- da un lato effettuare la disamina delle tesi che sostengono la natura “decentralizzata” di Bitcoin e la sua capacità di “disintermediazione”,
- dall’altro confrontare tali tesi con le teorie che, per contro, tendono a ridimensionare la portata innovatrice di tali sue caratteristiche.

2. *Contesto*

Tralasciando quella che potrebbe essere considerata la “preistoria” dei bitcoin, che, come intuizione, nascono sul finire del millennio scorso³, come meglio vedremo in seguito, il protocollo informatico Bitcoin vede la luce nel 2009⁴.

Sono gli anni della crisi economico-finanziaria, che dagli Stati Uniti, con lo scoppio della bolla immobiliare e il successivo fallimento di Lehman Brothers, si è poi estesa in Europa e rapidamente a tutto il mondo con le note conseguenze.

Nel suo saggio “La società a costo marginale zero”, Jeremy Rifkin cita i bitcoin (accostandoli alle “*alternative currencies*”⁵) quale ulteriore

² Cfr. <https://coinlexit.wordpress.com/legal> (23/09/2016), per un’elencazione indicativa delle analisi giuridiche svolte sul tema.

³ Bitcoin non è un concetto del tutto originale, consistendo in una elaborazione di due sistemi ideati nel 2006: il b-money di Wei Dai e il Bitgold di Nick Szabo. Cfr. A. CAPOGNA, L. PERAINO, S. PERUGI, M. CECILI, G. ZBOROWSKI, A. RUFFO, “Bitcoin: profili giuridici e comparatistici. Analisi e sviluppi futuri di un fenomeno in evoluzione”, «Diritto e Mercato Tecnologia», n. 3, 2015, p. 33.

⁴ Cfr. https://en.bitcoin.it/wiki/Main_Page (23/09/2016), per un’introduzione generale a Bitcoin.

⁵ *Le alternative currency* o monete complementari sono strumenti con cui è possibile scambiare beni e servizi affiancando il denaro ufficiale (rispetto al quale è per l’appunto “complementare”). Solitamente questa non ha corso legale e viene accettata su base volontaria, il che contribuisce ad identificare la comunità all’interno della quale è usata. Cfr. A. CAPOGNA, L. PERAINO, S. PERUGI, M. CECILI, G. ZBOROWSKI, A. RUFFO, op. cit, p. 63.

Bitcoin tra “disintermediazione” e “iper-intermediazione”

Bitcoin è considerato, dalla maggior parte degli “addetti ai lavori”, una potenziale rivoluzione tecnologica per i settori economici e sociali che ne verranno impattati. Questa aura rivoluzionaria deriva dall’assunto per cui Bitcoin sarebbe in grado di “bypassare” ogni sorta di intermediario o autorità centralizzata: dalle banche agli studi notarili. I più convinti sostenitori di questa tecnologia prevedono che Bitcoin: dopo aver abbassato, per miliardi di euro, i costi delle transazioni finanziarie e dopo aver attenuato ogni sorta di ritardo burocratico, darà vita ad un sistema di prassi e regole con cui i legislatori nazionali e sovranazionali dovranno confrontarsi, in un processo che – nel medio periodo – darà vita ad una *Lex Cryptographia*. Tale assunto non è però unanimemente dato per scontato. Sostenere che Bitcoin sia in grado di abolire la figura di “intermediario” sembra, per alcuni, confliggere con la realtà fattuale. Dopo aver ripercorso rapidamente la storia di Bitcoin e dopo aver esposto i principali passaggi che, secondo i fautori della teoria della *Lex Cryptographia*, potrebbero condurre la società a una totale “disintermediazione”, la presente ricerca si concentra sul punto di vista degli “scettici”.

Bitcoin between “disintermediation” and “iper-intermediation”

The majority of the experts considers Bitcoin a potential technological revolution in the economic and social sectors in which it will apply. This revolutionary aura results from the assumption that Bitcoin would be able to “bypass” all sorts of intermediary or centralized authority: from banks to notaries. The strongest supporters of this technology predict that Bitcoin – after lowering, for billions of euro, the costs of financial transactions and attenuating all sorts of bureaucratic delay – will create a system of practices and rules with which national and supranational legislators will have to face, in a process that – in the medium term – will create a *Lex Cryptographia*. This assumption, however, is not universally agreed. To argue that Bitcoin is able to abolish the “middleman” seems, for some, conflicts with the factual reality. After a quick trace of the Bitcoin history and after an explanation of the major steps that – according to the *Lex Cryptographia* theory supporters – could lead to a society of full “disintermediation”, this research focuses on “skeptical” point of view.

Dal Codice Civile al codice binario: *blockchain e smart contracts*

LORENZO PIATTI

INDICE: 1. Introduzione. – 2. *Blockchain*. – 2.1. Vantaggi. – 2.2. Criticità. – 2.3 *Permissionless e permissioned blockchain*. – 2.4. Oltre la criptovaluta. – 3. *Legal smart contracts*. – 3.1. Semantica. – 3.2. Modificare o estinguere il rapporto contrattuale. – 3.3. DAO e *theDAO hack*. – 4. Conclusioni.

1. *Introduzione*

A margine della crisi finanziaria del 2008 è apparsa in rete la più prospera delle criptovalute, il Bitcoin, una moneta virtuale e pseudonima, resa sicura da un sistema di chiavi crittografiche asimmetriche, e basata su un sistema di registri virtuali per cui il denaro circola tra gli utenti senza che il cessionario conosca e riponga fiducia¹ nel cedente: è il sistema medesimo a garantire il buon fine delle transazioni.

Il Bitcoin gode di queste caratteristiche perchè gli scambi vengono cristallizzati sulla *blockchain*, un registro distribuito² che immagazzina ogni transazione: la forza di questo sistema è la mancanza di uno (o più) database centrali, sostituiti dai nodi della rete (gli utenti) che operano come veri e

¹ In questo senso il sistema può essere definito “*trustless*”. Tuttavia bisogna sottolineare che sebbene non sia necessario un rapporto di fiducia tra le parti contrattuali, queste devono comunque riporre nei soggetti che hanno scritto il software e che tengono attiva la *blockchain* (nodi). Questi soggetti hanno un totale controllo sul funzionamento dei registri: possono, come avvenuto nel caso di *theDAO* di cui si parla nel paragrafo 3.3, modificare e modellare la *blockchain*.

² Rapidamente e sinteticamente: una rete o un servizio possono essere accentrati, decentralizzati ovvero distribuiti. Nel primo caso si ha un singolo nodo (attivo) che cede dati a tutti gli altri nodi della rete (passivi): la maggior parte dei servizi online funziona così, basti pensare a Twitter che è un unico soggetto centrale che presta il servizio agli utenti. Nel caso di sistemi decentralizzati, invece, alcuni nodi della rete sono sia attivi che passivi, ma si tratta di una minoranza, e siamo ancora in una situazione in cui la maggior parte degli utenti si limita a “consumare” il servizio piuttosto che prestarlo (si pensi a Napster). Nel caso, invece, di una rete distribuita, ogni nodo che fa parte della rete è sia attivo che passivo: le informazioni che vengono immagazzinate da un singolo nodo sono condivise e cedute agli altri nodi: le reti p2p come Bittorrent e la rete Bitcoin funzionano in questo modo.

propri registri, permettendo un controllo diffuso – ogni nodo ha accesso a tutte le voci del registro – e garantendo la sicurezza degli scambi.

La costante crescita della digitalizzazione delle transazioni commerciali ha reso quotidiana l'interazione uomo-macchina che avviene attraverso programmi informatici, rappresentati da linee di codice (*script*), che, a determinate condizioni (*input*), restituiscono certi risultati (*output*). Nei primi anni novanta è stato ipotizzato³ come questi programmi possano essere utilizzati per sostituire l'odierno concetto di contratto, introducendo gli *smart contracts*⁴, *script* che contengono ed eseguono l'accordo tra due o più parti: il linguaggio corrente sarebbe sostituito dal codice, aprendo spiragli interessanti nella redazione e nella conclusione di contratti informatici automatizzati.

Il contratto telematico viene, oggi, concluso in modo separato e indipendente rispetto al codice che poi lo esegue: gli *smart contracts* – registrati sulla *blockchain* – potrebbero, invece, costituire un nuovo modello in grado di automatizzare l'intero rapporto contrattuale, garantendone data, integrità, paternità ed esecuzione.

2. *Blockchain*

La *blockchain* è un registro di transazioni condiviso da tutti i nodi che partecipano al sistema⁵, un database distribuito che, sfruttando il consenso tra gli utenti e la crittografia, permette di conservare informazioni digitali in modo sicuro, garantendone l'integrità e fornendo informazioni sulla data di registrazione. Oggi la tecnologia più diffusa che sfrutta questo metodo di registrazione è quella delle criptovalute, e in particolare il Bitcoin.

Bitcoin è una moneta virtuale accettata come mezzo di pagamento all'interno di una Comunità che riconosce a una stringa alfanumerica un valore di scambio: nonostante la sua pessima fama legata agli acquisti nel

³ Cfr. N. SZABO, "Formalizing and Securing Relationships on Public Networks", <http://szabo.best.vwh.net/formalize.html> (sito web consultato il 2 settembre 2016).

⁴ La differenza tra *smart contract* in senso lato e *smart contract* legali sarà analizzata nel Paragrafo 3.

⁵ Cfr. https://en.bitcoin.it/wiki/Block_chain (sito web consultato il 2 settembre 2016).

Dal Codice Civile al codice binario: blockchain e smart contracts

La tecnologia *blockchain*, da anni utilizzata per il funzionamento delle criptovalute, si propone di sostituire i registri cartacei e centralizzati con un sistema crittografico e distribuito che è in grado di cristallizzare informazioni garantendone paternità e immutabilità. Questo articolo vuole documentare la fase di accentrimento che sta subendo questa tecnologia e soffermarsi sul potenziale dei *legal smart contracts*, contratti digitali automatizzati registrati sulla *blockchain*.

From the Civil Code to the binary code: blockchain and smartcontracts

Blockchain technology, used for years in cryptocurrencies operations, promises to replace centralized and paper records with a distributed and cryptographic system that can crystallize information ensuring their paternity and immutability. The aim of this article is to document the process of centralization that is undergoing with this technology and explain the potential of legal smart contracts, automated digital contracts registered on the *blockchain*.

Le manifestazioni a premio nell'era digitale

FRANCESCO DE MAIO*

INDICE: 1. I concorsi e le operazioni a premio: caratteristiche e distinzioni. – 1.1. I concorsi a premio. – 1.2. Le operazioni a premio. – 2. Le caratteristiche generali delle manifestazioni a premio. – 3. Le cd. “ipotesi di esclusione”. – 4. Gli adempimenti ai sensi della legge sulla privacy e le indicazioni del Garante della Privacy. – 5. Le informazioni da fornire ai consumatori. – 5.1. Le caratteristiche della informazione. – 5.2. La pubblicità ingannevole. – 6. Le manifestazioni a premio attraverso i social network (con focus su *Facebook*).

1. *I concorsi e le operazioni a premio: caratteristiche e distinzioni*

Il D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430¹ (Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio nonché delle manifestazioni di sorte locali ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), entrato in vigore con decorrenza 12 aprile 2002 (d'ora in avanti solo “Regolamento”), è intervenuto sulla normativa in materia di manifestazioni a premio, perfezionando una riforma già avviata dalla Legge Finanziaria del 1998 (art. 19 della Legge n. 449/1997).

Sin dal primo comma dell'articolo 1 del Regolamento il legislatore ha definito cosa debba intendersi, e come vada giuridicamente inquadrata, una manifestazione a premio:

«I concorsi e le operazioni a premio di ogni specie, consistenti in promesse di premi al pubblico dirette a favorire, nel territorio dello Stato, la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne o marchi o la vendita di determinati prodotti o la prestazione di servizi, aventi, comunque, fini anche in parte commerciali, [...]»².

* Avvocato presso l'Ordine degli Avvocati di Milano. Dottore in Giurisprudenza. Cultore della materia “Informatica Giuridica” presso l'Università degli Studi di Milano.

¹ G.U. 13 dicembre 2001, n. 289.

² Articolo 1, comma 1°, del D.P.R. D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.

Il primo aspetto che emerge, dunque, è la distinzione, all'interno delle manifestazioni a premio, di due grandi macro-categorie: i concorsi a premio e le operazioni a premio (distinzione che verrà trattata nel dettaglio nei successivi paragrafi).

Il secondo aspetto, altrettanto importante, riguarda la natura giuridica delle manifestazioni a premio: è lo stesso Regolamento a stabilire che si tratta a tutti gli effetti di "promesse di premi al pubblico", inquadrando quindi l'istituto giuridico della promessa al pubblico, disciplinato dagli articoli 1989 e seguenti del codice civile, quale atto negoziale non recettizio, che impegna il promittente (in questa particolare ipotesi, il soggetto che promuove la manifestazione) a porre in essere la prestazione promessa nel momento stesso in cui la propria volontà viene comunicata e raggiunge la generalità del pubblico (si tratta, in altre parole, di un'obbligazione *ad incertam personam*), senza necessità alcuna di accettazione. Una sua eventuale revoca sarà dunque efficace se solo adottata per giusta causa e se resa pubblica con le stesse modalità usate per la promessa.

Rientrando dunque nella disciplina giuridica propria delle promesse al pubblico, in ipotesi di inadempimento all'obbligazione assunta, il soggetto promotore della manifestazione a premio, incorrerà in una condanna al risarcimento del danno a titolo di responsabilità contrattuale, ex art. 1218 del codice civile.

Sulla natura giuridica delle manifestazioni a premio, quali promesse al pubblico, non soltanto è intervenuto il Ministero delle Attività Produttive (oggi Ministero dello Sviluppo Economico), con la Circolare 28 marzo n. 1/AMTC³ (la "Circolare"), ma anche la stessa Giurisprudenza⁴.

Le manifestazioni a premio, comunque, non necessariamente devono essere rivolte ad un pubblico indistinto di soggetti: possono anche essere rivolte ad un pubblico ristretto e determinato, come si vedrà nel proseguo.

Terzo aspetto, evidenziato sempre dalla lettura dell'articolo 1 del Regolamento, è il fine che deve raggiungere una manifestazione a premio per potersi definire tale. La norma indica chiaramente che il fine di una manifestazione a premio, sia essa un concorso o un'operazione, è quello

³ Articolo 2 della Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive.

⁴ Tra le tante: Cass. Civ. n. 24685 del 24 novembre 2009; Cass. Civ. n. 2052 del 9 giugno 1969; Cass. Civ. n. 2663 del 7 ottobre 1963.

Le manifestazioni a premio nell'era digitale

Il fine ultimo delle manifestazioni a premio è da sempre quello di favorire la conoscenza, tra il pubblico, di prodotti, servizi o marchi legati al soggetto che promuove la manifestazione stessa. Con l'avvento dell'era digitale, in cui – con pochi click – si possono connettere milioni di utenti sparsi in tutto il mondo, le manifestazioni a premio hanno trovato nuovi impulsi, diventando strumenti di marketing imprescindibili per aziende che vogliono farsi conoscere e far conoscere i propri prodotti o servizi. La normativa italiana, tuttavia, spesso è da ostacolo nell'utilizzo dei nuovi strumenti digitali con cui le aziende possono avviare manifestazioni promozionali: la ragione è che spesso la normativa nazionale non è al passo con i tempi. Obiettivo del presente elaborato è capire come si è evoluto il mondo delle manifestazioni a premio negli ultimi anni, con un focus particolare sulla realizzazione delle manifestazioni a premio attraverso i cd. *social network*.

The promotions in the digital era

The ultimate purpose of promotions has always been, for the promoting entity, to boost knowledge of its products, services or brands by users. With the advent of digital era, allowing - with a few clicks – the connection of millions of users around the world, promotions have found new impulses, becoming an essential marketing tool allowing companies to present themselves and to promote their products or services. Italian legislation, however, is often an obstacle to the use of the new digital tools available to companies willing to start promotions: the reason is that the national legislation is often behind the times. This study aims at understanding how the world of promotions has evolved in recent years, with a particular focus on their implementation on *social networks*.

Capacità e incapacità delle persone di età minore: alcuni spunti sul contratto telematico

IRENE LONGO*

Nel corso degli anni dottrina e giurisprudenza hanno provato ad elaborare classificazioni contrattuali riconducibili all'aspetto informatico – telematico¹. Si è prima usato il termine contratti di informatica, tuttavia, con l'affermarsi della rivoluzione telematica, si è utilizzato senza distinzioni, il riferimento ai contratti informatici e telematici sia per indicare l'oggetto del contratto che per indicare la forma (formazione informatica e telematica).

Il contratto telematico è un accordo in cui le parti affidano le loro dichiarazioni di volontà a mezzi informatici collegati tra loro attraverso una rete, di solito internet. La telematica si può definire come la scienza delle applicazioni dell'informatica al campo delle comunicazioni e inerte lo studio e la realizzazione di supporti e di strumenti integrati per trattare e trasmettere le informazioni in forma di immagini e dati offrendo una moltitudine di servizi fruibili da computer ma anche da televisione, smartphone, tablet attraverso la rete telefonica, televisiva o satellitare. L'oggetto del contratto telematico può consistere in un bene materiale o in un servizio tradizionale e quindi costituire un accordo concluso per via telematica oppure un bene o un servizio digitale.

I contratti telematici rientrano nella categoria dei contratti a distanza² che a seguito della Direttiva 83/2011 UE e del d.lgs. 21/2014 di recepimento³ dovrebbero rappresentare una *species* del più ampio *genus* dei contratti del consumatore. Le più importanti novità introdotte riguar-

* Avvocato iscritta presso l'Ordine degli Avvocati di Perugia.

¹ E. TOSI, *Contratti informatici, telematici e virtuali*, Giuffrè Editore, Milano 2010.

² F. BRAVO, *I contratti a distanza nell'evoluzione del diritto privato europeo*, Milano, Giuffrè Editore, 2014.

³ Cfr G. D'AMICO, *La riforma del codice del consumo, Commentario al D.lgs. n. 21/2014*, Cedam, Milano, 2015. P. PAGLIANTINI, *La riforma del Codice del Consumo ai sensi del Dlgs 21/2014*, in *Contratti*, 2014, p. 797.

dano gli obblighi di informazione⁴ che rimangono di centrale rilievo nel diritto contrattuale europeo. Infatti le informazioni precontrattuali grazie alla Direttiva 83/2011 formano parte integrante del contratto concluso a distanza o fuori dai locali commerciali ed anzi non possono essere modificate se non con l'accordo espresso delle parti. Ai sensi dell'art. 45, comma 1 lett g dlgs 21/2014, il contratto a distanza viene definito come «qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso». In tale definizione dunque rientra senz'altro anche il contratto telematico inteso quale accordo concluso inter absentes per via telematica. A seguito della diffusione del linguaggio ipertestuale del world wide web, l'attività negoziale nello spazio virtuale conosce un notevole incremento⁵ che determina un nuovo processo di commercializzazione della rete internet non solo come strumento d'informazione ma quale mezzo di esercizio di attività d'impresa, dunque a titolo oneroso.

In questo scenario allora è piuttosto frequente che il minore, l'adolescente soprattutto, stipuli contratti atti a soddisfare le proprie necessità quotidiane⁶ ed il web, che non richiede la presenza contestuale delle parti, costituisce per il minore il luogo prediletto ove soddisfare i propri bisogni attraverso un semplice click.

Numerosi infatti sono gli esempi di contratti conclusi dal minore, l'acquisto di libri, giochi, vestiti, visioni cinematografiche, concerti, rappresentazioni sportive. Non si può non ricordare come la tendenza a ren-

⁴ B. RICCIUTO, A. SOLINAS, in *La tutela dei consumatori in internet e nel commercio elettronico*, a cura di E. TOSI, Giuffrè Editore, Milano, 2012, la natura degli obblighi di informazione «è oggi ricondotta agli obblighi di comportamento secondo correttezza espressi, per la fase precontrattuale, nell'art. 1337 c.c. La violazione degli obblighi di comportamento sub specie di obblighi di informazione pertanto costituisce violazione dell'art. 1337 c.c. nel caso in cui la informazione sia precontrattuale e, come tale, ammette al risarcimento per responsabilità precontrattuale». G. ALPA, «I contratti a distanza. Prime considerazioni», in «Contratti», 1999, p. 851.

⁵ G.D. FINOCCHIARO, *I contratti informatici*, CEDAM, Padova, 1997. A.M. GAMBINO, *L'accordo telematico*, Giuffrè, Milano, 1997.

⁶ G. ALPA, «I contratti del minore, Appunti di diritto comparato», in «Contratti», 2004, p. 514.

Capacità e incapacità delle persone di età minore: alcuni spunti sul contratto telematico

Numerosi sono gli esempi di contratti conclusi dal minore, l'acquisto di libri, giochi, vestiti; accanto ai fenomeni più usuali bisogna tuttavia tenere conto delle novità connesse all'impiego di internet e del commercio elettronico. I contratti conclusi dal minore mediante la rete informatica costituiscono un mezzo straordinario di penetrazione del mercato destinato agli stessi. La persona di età minore infatti inizialmente considerata quale soggetto totalmente privo della capacità di agire oggi è comunque ritenuto più maturo, più capace, coinvolto in tutti i procedimenti che lo riguardano a dispetto di una regolamentazione codicistica che si dimostra sostanzialmente limitata. La realtà non può non scontrarsi con la tradizionale bipartizione capacità giuridica e capacità di agire la cui funzione precipua si riferisce agli atti aventi contenuto patrimoniale consentendo al minore di godere dei diritti di cui è titolare attraverso l'istituto della rappresentanza negoziale. Tuttavia il rigido principio della normativa codicistica, mal si concilia con il mondo contemporaneo e con i veloci cambiamenti che si susseguono nel mercato.

Capacity and inability of people under the age: some insights on contract telematic

There are many examples of contracts concluded by the child, the purchase of books, games, clothes; alongside the more usual phenomena, however, we must take account of the changes related to the use of Internet and electronic commerce. The contracts concluded by the child using the computer network are a terrific way to penetrate the market for the same. The person under the age limit in fact initially regarded as a subject totally devoid of the ability to act today is still considered more mature, more capable, involved in all proceedings relating to him in spite of a civil code regulation that proves substantially limited. Reality can not but clash with the traditional bipartition legal capacity and capacity to act, whose main function refers to acts having financial content allowing the child to the enjoyment of the rights which he owns through the institution of bargaining. However, the rigid principle of code legislation, does not sit well with the contemporary world and the rapid changes that are followed in the market.

Il diritto alla portabilità dei dati: origine e prospettive per il futuro

SALVATORE FAMILIARI*

INDICE: Introduzione. – 1. Premessa al nuovo Regolamento. – 1.2. I principi fondamentali e le motivazioni nel preambolo del nuovo regolamento. – 2. Il diritto alla portabilità dei dati – dalla proposta della Commissione Europea del 2012 a quella approvata dal Parlamento europeo nel mese di aprile 2016. – 2.1. La versione definitiva approvata dal Parlamento Europeo. – 3. Big data – opportunità e rischi. – 3.1. I big data e la data portability. – 4. Data portability e competition law. – 5. Critiche alla data portability. – 6. Considerazioni finali.

Introduzione

Il testo qui di seguito, dopo una breve premessa sul nuovo regolamento UE in materia di dati personali, si occuperà di uno dei nuovi diritti in esso contenuto, il diritto alla portabilità dei dati. L'obiettivo è quello di capirne l'origine, lo scopo, e, infine, le sue reali possibilità di applicazione. Ciò avverrà inizialmente tramite l'analisi delle varie bozze di testo presentate fino a quella approvata in via definitiva.

Successivamente verrà analizzato il fenomeno che cerca di regolamentare, quello dei big data, ovvero i vantaggi e gli svantaggi derivanti dal loro uso. In seguito si valuterà il diritto alla portabilità dei dati alla luce del diritto della concorrenza per passare, infine, prima delle conclusioni, all'analisi di alcune critiche mosse nei confronti di questo nuovo diritto.

1. Premessa al nuovo Regolamento

In data 4 maggio 2016 ha finalmente visto la luce con pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il nuovo regolamento numero 679/2016¹ (detto più impropriamente regolamento privacy Ue), parte integrante del nuovo “pacchetto dati”, insieme alla direttiva

* Laurea magistrale in Giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore Milano, perfezionato in *computer forensics e data protection* all'Università degli Studi di Milano presso cui è

680/2016² e 681/2016³ rispettivamente sul trattamento dei dati in materia di repressione crimini e terrorismo.

Il percorso che ha portato all'approvazione del testo definitivo del regolamento n. 679/2016 è durato ben 4 anni, infatti, la prima proposta⁴ a opera della Commissione Europea, risale al gennaio 2012 per arrivare a compimento, dopo diverse modifiche intervenute nei passaggi presso il consiglio e il parlamento (i triloghi), sino alla definitiva approvazione del parlamento UE lo scorso 26 aprile 2016. La durata dell'*iter* viene giustificata da una parte dal difficile lavoro di bilanciamento degli interessi in gioco nella definizione di una normativa uniforme, che va a toccare una vasta platea di soggetti interessati, e da altro punto di vista, ovvero dall'aver avviato così tardi una riforma sull'argomento, dall'aver l'Unione Europea dedicato precedentemente molto tempo ad aiutare i paesi candidati a entrare nell'unione a conformarsi a un *acquis communautaire* complesso, inclusivo anche della regolamentazione in materia di trattamento dei dati personali⁵.

Lo scopo del “pacchetto protezione dati” è quello di garantire maggiore tutele e opportunità per cittadini, imprese ed enti. D'altra parte considerando l'anzianità della normativa in vigore, risalente agli anni '90⁶, era evidente la necessità di approntare una nuova normativa che tenes-

anche Cultore della materia alla cattedra di Informatica Giuridica, iscritto all'ordine degli avvocati di Milano come praticante avvocato abilitato al patrocinio.

¹ Regolamento (UE) 2016/679 del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

² Direttiva (UE) 2016/680 del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

³ Direttiva (UE) 2016/681 del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.

⁴ Proposta di “Regolamento del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, 2012/0011 (COD).

⁵ Cfr. F. PIZZETTI, *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 37.

⁶ Comunicato GARANTE PRIVACY ITALIANO del 16.04.16: [http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4889922, \(17/06/2016\)](http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4889922, (17/06/2016)).

Il diritto alla portabilità dei dati: origine e prospettive per il futuro

Il testo, dopo una breve premessa sul nuovo regolamento europeo in materia di dati personali, analizza uno dei nuovi diritti in esso contenuti, il diritto alla portabilità dei dati. Ciò viene fatto partendo dalla proposta iniziale presentata dalla Commissione Europea nel 2012 passando per le varie modifiche fino alla sua definitiva approvazione avvenuta nell'aprile del 2016 da parte del Parlamento Europeo. Successivamente, per una migliore comprensione del fenomeno in cui si inserisce la nuova normativa, sono valutati prima i vantaggi e gli svantaggi dei big data per passare, poi, ad analizzare possibili tratti interdisciplinari della *data portability*, in particolare con la competition law. Infine, prima delle conclusioni, viene dato spazio ad alcune critiche mosse nei confronti di questo nuovo diritto.

The right to data portability: origin and prospects for the future

The text, after a brief introduction on the new European regulation on personal data, analyzes one of the new rights contained in it, the right to data portability. This is done starting from the initial proposal submitted by the European Commission in 2012 through various modifications until its final approval occurred in April of 2016 by the European Parliament. Subsequently, for a better understanding of the phenomenon which the new legislation goes to rule, they are evaluated before the advantages and disadvantages of big data to pass, then, to analyze possible interdisciplinary traits of *portability date*, in particular with competition law. Finally, before the conclusions, space is given to some criticisms of this new right.

Diffamazione a mezzo stampa e diffamazione *online*: problematiche giuridiche

VALENTINA RIGLIETTI*

INDICE: 1. Premessa. – 2. La sentenza “decalogo” della Suprema Corte in materia di libertà di manifestazione del pensiero. – 2.1. La verità dei fatti. – 2.2 La c.d. “pertinenza”. – 2.3. La c.d. “continenza”. – 3. Diffamazione a mezzo stampa e diffamazione online: applicabilità dell’art. 595 c.p. all’illecito commesso a mezzo *internet*. – 3.1. La diffamazione attraverso i *social network* quale *species* della diffamazione a mezzo *internet*. – 4. Sull’estensione della disciplina giuridica della stampa al giornale telematico. – 5. Il problema della punibilità ai sensi dell’art. 57 c.p. del direttore di un giornale *online*. – 6. Conclusioni.

1. Premessa

La Costituzione repubblicana, all’art. 21, sancisce il principio secondo il quale «tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione».

Tale libertà, come noto, soggiace a determinati limiti, la cui osservanza si pone ai fini della tutela della persona umana e, più precisamente, della reputazione, dell’onore, dell’immagine nonché dell’identità personale dei soggetti (situazioni giuridiche soggettive parimenti protette dagli artt. 2¹ e 3² della Costituzione).

* Avvocato iscritta presso l’Ordine degli Avvocati di Milano.

¹ Art. 2 della Costituzione: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

² Art. 3 della Costituzione: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

In altre parole, la libertà di informazione, nel nostro ordinamento, viene garantita a condizione del rispetto dei suindicati diritti di rango costituzionale.

Peraltro, essa trova tutela non solo nell'art. 21 Cost. ma altresì nell'art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, per cui è stabilito il diritto di ricevere o comunicare informazioni; libertà che, ai sensi della disposizione in parola, può essere sottoposta a formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni per proteggere, tra le altre cose, proprio la reputazione e/o la morale altrui.

Anche *internet*, quale mezzo di comunicazione di massa, rientra a pieno titolo nella tutela di cui alle norme in esame.

Vi è di più. Si è osservato come, «grazie alla facilità di accesso, all'interattività e alla copertura mondiale» *internet* sia il «solo mezzo che possa dare concreta attuazione al diritto sancito dall'art. 21 Cost., nel duplice senso di esprimere liberamente il proprio pensiero, diffonderlo e di assicurare la pluralità delle fonti informative»³.

Dunque, anche per le informazioni diffuse via *web* dovrà necessariamente procedersi all'osservanza di quei limiti che nelle pagine che seguono verranno analiticamente analizzati, onde evitare la divulgazione di notizie in pregiudizio dell'altrui reputazione e, pertanto, scongiurare la configurazione del reato di diffamazione⁴, previsto e disciplinato nel nostro ordinamento dall'art. 595⁵ del codice penale.

Ciò posto, questo articolo si propone di analizzare, concisamente, le problematiche giuridiche che l'avvento di *internet* ha comportato nell'ambito dell'illecito *de quo*, dal tema della rilevanza penale della diffamazione *online* (con particolare riguardo alla diffamazione pepe-

³ Cfr. C. DI LELLO, "Internet e Costituzione: garanzia del mezzo ed i suoi limiti", in «Dir. Inf.», 2007, p. 907.

⁴ Rispetto all'ingiuria, ex art. 594 c.p., il reato di diffamazione ha ad oggetto la condotta dell'offendere rivolta verso persone non presenti, assenti fisicamente e/o comunque non in grado di percepire l'offesa.

⁵ Art. 595 c.p.: «Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrecentadue euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilassessantacinque euro. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate».

Diffamazione a mezzo stampa e diffamazione online: problematiche giuridiche

Questo lavoro analizza, brevemente, le problematiche giuridiche che Internet, ormai principale mezzo di comunicazione di massa nonché “nuovo” mezzo di manifestazione del pensiero, ha comportato nell’ambito del reato di diffamazione. Anzi tutto, la questione della rilevanza penale della diffamazione online, oggi pacificamente affermata, poiché proprio Internet, per le sue caratteristiche, costituisce il modo più moderno di comunicare con più persone (si pensi all’uso generalizzato di *blog* e *social network*) ed agevola, pertanto, la diffusione del messaggio offensivo; il problema dell’applicabilità, ad Internet (giornali telematici, forum, newsletter e social network) delle garanzie costituzionali che il nostro ordinamento riserva alla stampa e, infine, la questione (ancora aperta) della punibilità ai sensi dell’art. 57 c.p. del direttore di un giornale online. Trattasi di questioni delicate, su cui la giurisprudenza nel corso degli anni si è interrogata, fornendo interessanti pronunce.

Press-related defamation and online defamation: juridical problems

This work briefly analyses the legal problems that Internet, by now the main mass communications medium as well as the “new” thought expression, implicates regarding the defamation violation. First of all, the issue of penal importance of online defamation, today peacefully confirmed, because Internet with its typical features is the most modern way to communicate with different people (for example generalized use of *blog* and *social network*) and it facilitates the diffusion of offensive messages; there is the problem of Internet applicability of constitutional guarantees that our judicial system dedicates to the press (online papers, forum, newsletter e social network) and, finally, the issue (still open) of the punishability for online papers directors in accordance with the law 57 c.p. These questions are very delicate and the jurisprudence has provided interesting pronouncements over the years.

La protezione informatica dei dati in ambito professionale

GIOVANNI ZICCARDI*

INDICE: 1. La protezione informatica dei dati. – 2. Il dato digitale e la sua sicurezza: prime osservazioni. – 3. Dati “statici” e dati “in transito”. – 4. L’importanza della privacy nel “ciclo di vita” del dato: cancellazione sicura e recupero delle informazioni sensibili. – 5. La ridondanza e la sincronizzazione del dato quali strumenti di protezione e di lavoro. – 6. La protezione dai virus e dalle intrusioni esterne: antivirus e firewall. – 7. Autenticazione, autorizzazione e password: le basi della sicurezza. – 8. Comportamenti umani e sicurezza informatica. – 9. La crittografia quale sistema sicuro per la protezione dei dati. – 10. La “moltiplicazione” dei dati su vari dispositivi e la loro protezione. – 11. La tutela della privacy e dei dati personali sugli smartphone.

1. *La protezione informatica dei dati*

La protezione dei dati informatici – propri, dei clienti e dei colleghi – è diventata una priorità nell’era tecnologica; un argomento dal quale non si può più prescindere. Purtroppo, per avere chiaro il quadro, occorrono almeno minime nozioni d’informatica, ma l’affrontare il tema in un’ottica eminentemente pratica e sviscerando, seppur sinteticamente, ogni suo aspetto può essere di grande ausilio anche per lo studioso che non abbia una formazione specifica.

Per proteggere il dato, nella società dell’informazione, occorre comprendere, in primis, cosa s’intenda per “dato”, dove lo stesso sia collocato (in quali aree del computer o dello smartphone) e quali siano i rischi cui lo stesso possa essere soggetto (la cosiddetta “analisi dei rischi”).

Una volta che il quadro iniziale è chiaro, sarà possibile, gradualmente, allestire ogni possibile misura di sicurezza che si pensi sia opportuna dopo aver valutato il contesto specifico.

* Professore di Informatica Giuridica, Università degli Studi di Milano.

Non deve apparire fuori luogo che anche il professionista sia, in questo contesto, un po' hacker, ossia non si fermi alla comprensione del mero funzionamento degli strumenti che utilizza ma cerchi di studiarli, interpretarli, "sezionarli" e aprirli per avere un'idea reale del loro funzionamento. Ciò porterà un immediato beneficio sia personale sia produttivo: la protezione delle informazioni, l'abbassamento dei potenziali rischi alle stesse, la difesa non solo della propria privacy ma anche di quella altrui.

2. Il dato digitale e la sua sicurezza: prime osservazioni

Oltre vent'anni orsono, gli studiosi più illuminati prevedevano un futuro in cui tutti – e ponevano l'attenzione su quel *tutti* – i dati trattati nel dominio giuridico dai professionisti del diritto – avvocati, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, magistrati, notai – sarebbero ben presto diventati digitali. Tutti i dati. Ma non solo, ribadivano quei maestri: anche tutto il *diritto*, che per tradizione era sempre stato il "regno della carta", sarebbe ben presto diventato informatico.

Si evidenziavano, in quelle teorie, i lati positivi di una simile, prossima radicale riforma nella gestione e diffusione delle informazioni: la rapidità, l'economicità, gli aggiornamenti in tempo reale, la replicabilità dei documenti, i nuovi mezzi di comunicazione. Allora, si pensi, la posta elettronica era indicata quale l'esempio più innovativo in questo ambito.

Il quadro che si è disegnato oggi, nella vita quotidiana del professionista, è molto simile a quello che allora si teorizzava: uso costante del digitale, informatizzazione dei documenti, scambio d'informazioni con colleghi e clienti via e-mail, scansione degli atti, uso delle tecnologie più nuove, e si pensi a tablet, smartphone, app quali WhatsApp e ambienti quali Twitter e Facebook. Anche il giurista, insomma, è oggi connesso, e i dati da lui trattati viaggiano continuamente per percorsi che, però, non sempre sono sicuri.

Questa mutazione del panorama, avvenuta in tempi forse troppo rapidi (nel senso che non vi è stata al contempo, in molti casi, una comprensione completa della tecnologia da parte degli utenti), ha delineato, accanto ai pregi poco sopra enumerati, alcuni problemi che, oggi, incido-

La protezione informatica dei dati in ambito professionale

In questo articolo si affronta il tema della sicurezza informatica con un approccio pratico, ossia delineando tutti gli aspetti che interessano a un professionista al fine di garantirsi un ambiente sicuro. Dal sistema di autenticazione agli antivirus, dalla crittografia, al tipo di dati e al loro valore, si cercherà di tracciare un vademecum ragionato per impostare un percorso votato alla sicurezza dei dati propri e dei clienti.

Data protection and information security in a legal professional activity

This article addresses the issue of information security with a practical approach, outlining all aspects that affect a professional activity in order to ensure a safe environment. From the authentication system to antivirus, from cryptography to the type of data and its value, we will try to draw a reasoned handbook to set a path devoted to the security of data processing.